



Prot. 38/2019

Bologna, 5/07/2019

OGGETTO: Audizione VII Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali) Senato della Repubblica Memoria su Atto del Governo n. 86 recante lo schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c) della legge 13 luglio 2015, n. 107"

L'AID (Associazione Italiana Dislessia), associazione che coinvolge genitori di studenti con DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento), dislessici adulti, figure della scuola e della sanità, ringrazia per l'opportunità offerta di partecipare al percorso di elaborazione del decreto correttivo in oggetto, percorso che ha visto un produttivo confronto tra le diverse associazioni nazionali delle persone con disabilità e con disturbi di apprendimento e il Ministro Bussetti, con i suoi collaboratori.

Ora AID si augura, con questa audizione, sia di poter esprimere il parere sul testo approvato in Consiglio dei Ministri (e ora all'attenzione di questa Commissione) sia di poter presentare altre istanze.

Quanti sono gli studenti con DSA? Da un recente report del MIUR risulta che nell'anno scolastico 2017/18 le certificazioni DSA sono state 276.109, su una popolazione studentesca di 8.582.920, corrispondente al 3.2% della popolazione scolastica. Tra i DSA, il disturbo mediamente più diffuso è la dislessia, anche se più disturbi possono coesistere in una stessa persona. Seguono le certificazioni per la disortografia, quelle per la discalculia e quelle per la disgrafia.

Chi sono gli studenti con DSA? Bambini e ragazzi con disturbi specifici di apprendimento, neurodisturbi evolutivi che non impediscono di imparare, ma che richiedono strategie diverse sia di insegnamento sia di apprendimento.

Gli studenti con DSA non rientrano nella disabilità certificata dalla legge 104/92 (quindi non necessitano dell'insegnante di sostegno), ma sono tutelati da una loro normativa, a partire dalla legge 170/2010 e seguenti. Pertanto, se guardiamo il titolo del decreto 66 (*L'inclusione degli studenti e delle studentesse ... certificati dalla legge 104/92*), i DSA "non entrano" nel decreto, **ma se parliamo di inclusione (la vera inclusione!) ecco che gli studenti con DSA sono compresi ... insieme a tutti gli altri compagni di classe.**

Ma procediamo con ordine.



Che cosa si intende per inclusione?

Nel decreto 66/17 esiste una "strana idea di inclusione" (non cambiata peraltro con l'atto di governo n. 86): l'inclusione, anziché essere valida per tutti gli alunni della classe, sembra essere riservata solo agli alunni certificati dalla legge 104/92 dimenticando così tutto ciò che si è detto negli ultimi anni sui BES. Sembra che nel decreto 66/2017 sia stato semplicemente sostituito il termine integrazione con quello di inclusione, ma integrazione e inclusione hanno significati e finalità diverse:

- **L'integrazione** si propone il reperimento di risorse per consentire il raggiungimento di risultati nell'ambito dell'autonomia, socializzazione, comunicazione di un soggetto specifico e non lavora sull'ambiente.
- **L'inclusione** si pone l'obiettivo del superamento delle barriere alla partecipazione e all'apprendimento di tutti, intervenendo prima sull'ambiente, poi sulla persona.

L'inclusione è un processo continuo, quotidiano, in cui tutti gli insegnanti e i percorsi di apprendimento devono poter rispondere alle differenze dei vari soggetti in un'ottica di sostegno distribuito. **Includere è ben più complesso che integrare.** L'inclusione comincia da un cambiamento culturale interno: da ciò che si può fare partendo da quello che abbiamo, dalla valorizzazione delle risorse presenti, dalla collaborazione tra persone con ruoli diversi ma con obiettivi condivisi. L'inclusione non va vista come un modo di normalizzare il diverso, ma un modo per ripensare gli ambienti di apprendimento e renderli più fruibili per tutti. Tutte le strategie inclusive devono essere trasferite e implementate nella processualità scolastica "normale".

L'integrazione agevola la persona con disabilità, ma lascia l'ambiente sostanzialmente inalterato; **l'inclusione**, invece, interviene prioritariamente sull'ambiente, poi sulla persona. Con un gioco di parole si potrebbe dire che **l'inclusione include l'integrazione.** In Italia, negli anni, si è passati dal "vecchio" concetto di integrazione (consentire e facilitare al "diverso" la maggior partecipazione possibile alla vita scolastica degli "altri") a quello di inclusione (strutturare i contesti educativi in modo tale che siano adeguati alla partecipazione di tutti, ciascuno con le proprie caratteristiche e modalità di apprendimento). I beneficiari di questo processo inclusivo non sono solo gli alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e con altri bisogni educativi speciali (BES), ma anche tutti gli altri, perché l'inclusione permette di collocare le differenze in un progetto educativo più ampio, in cui ognuno può trovare spazio ed attenzione, con l'apporto di scuola, famiglia, territorio.

Un ambiente di apprendimento inclusivo si fonda su un'idea dell'apprendimento che porta a una costruzione attiva e creativa delle proprie competenze, che sa integrare e



potenziare tutti i linguaggi, anche quelli diversi; un ambiente in cui c'è collaborazione e cooperazione, che riesce a promuovere il benessere di tutti, considerato un obiettivo fondamentale della scuola inclusiva. Tutta la "comunità educante" dovrebbe farsi carico del processo educativo (vedi esempio nell'allegato n. 2 "Progetto Davide")

L'inclusione implica un cambiamento nella didattica! Occorre puntare su strategie/metodologie didattiche attive, sulla personalizzazione e sulla differenziazione didattica: gli insegnanti devono cercare di adattare il loro insegnamento in modo da corrispondere alle necessità e ai punti di forza di *tutti* gli allievi.

Parere sul Decreto 66 e sull'Atto di correzione del governo n 86

Positivi gli interventi di chiarimento, contenuti nell'atto di correzione sulla certificazione, sulla distinzione dei ruoli e sulle competenze in materia di assistenza all'autonomia e alla comunicazione. Positiva l'ottica dell'ICF (Classificazione mondiale del funzionamento, salute e disabilità) dell'OMS per la valutazione bio-psicosociale e la sottolineatura del coinvolgimento degli alunni nella formulazione del loro progetto di vita. Apprezzabile il richiamo al principio dell'"accomodamento ragionevole", previsto dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, quale "clausola generale di chiusura" del sistema al fine di garantire comunque l'esercizio del diritto allo studio.

Ora, appunto per garantire anche agli studenti con DSA il loro diritto allo studio, AID ritiene indispensabili alcune modifiche anche al decreto 62/2017 (valutazione).

Pertanto auspichiamo che venga intrapreso al più presto anche un percorso di correzione del decreto 62/2017 (valutazione), in particolare per quando riguarda l'abolizione del comma 13, dell'articolo 11.

Già il 5 aprile 2018 è stato inviato al MIUR un documento congiunto a firma di AID, CNOP e FISH (vedi allegato n. 1.), che richiede di modificare l'articolo 11 comma 13 del decreto legislativo 62/2017 nella parte in cui consente agli alunni certificati con DSA di poter acquisire il diploma di licenza media (scuola secondaria di primo grado), pur se esonerati dall'esame delle lingue straniere. Ciò in difformità da quanto era precedentemente previsto dalla normativa applicativa della legge 170/2010 ed in particolare dal D.M. del 12 luglio 2011, laddove era previsto che gli alunni con DSA esonerati dall'esame di lingue straniere non potessero conseguire il diploma di licenza media ma solo un attestato.

Ricordiamo che le lingue straniere sono un diritto per tutti gli alunni. Non vogliamo una scuola che rinunci ad insegnare ai ragazzi con DSA le lingue straniere, non garantendo così per loro l'istruzione in tutti i campi. Non vogliamo nemmeno facili scorciatoie, ma il rispetto dei loro diritti: poter apprendere con le dovute strategie didattiche (metodologie didattiche attive, differenziate, personalizzazione ...); con gli adeguati



strumenti compensativi (tutto ciò che li aiuta a compensare le difficoltà causate dal loro disturbo) e le necessarie misure dispensative (ridurre il numero di esercizi, evitare di copiare dalla lavagna); nonché la possibilità di dimostrare le loro potenzialità (creatività, spirito critico) .

Ribadiamo pertanto la necessità dell'abolizione del comma sopra citato, che riteniamo addirittura pericoloso per i ragazzi con DSA, se non addirittura illegittimo, in quanto non permette loro di apprendere una lingua straniera considerata una delle 10 competenze chiave dal Consiglio europeo e potrebbe invogliare gli alunni con DSA e le loro famiglie a scegliere di non studiare durante la scuola secondaria di primo grado le lingue straniere, con gravi danni per la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie di secondo grado (dove non avrebbero diritto al diploma, ma solo ad un attestato) e nelle università. Si chiede pertanto che la possibilità di ottenere il diploma nella scuola secondaria di primo grado sia riservata agli alunni dispensati (e non esonerati) dalla forma scritta delle lingue straniere e che invece per gli alunni esonerati si preveda soltanto l'attestato.

Fiduciosi nell'accoglimento delle presenti proposte, distinti saluti.

DATA

FIRMA
SERGIO MESSINA
PRESIDENTE
ASSOCIAZIONE ITALIANA
DISLESSIA AID

Allegati:

1 Documento congiunto AID, CNOP, FISH

Alla Dott.ssa SABRINA BONO

CAPO DI GABINETTO

del MIUR

OGGETTO: RICHIESTA DI MODIFICHE NORMATIVE PER ALUNNI E STUDENTI
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO (DSA)

Ci permettiamo di inviarVi alcune considerazioni sul Decreto legislativo n. 62/ 2017 e sui successivi Decreti 741 e 742 del 2017, in particolare nelle parti che riguardano la valutazione di alunni e studenti con disturbi specifici di apprendimento (DSA).

Alcune disposizioni normative rappresentano il capovolgimento delle disposizioni contenute nel D.M. n. 5669/ 2011 (es. comma 13, art 11 del Dlgs 62/2017), altre non sono in linea con le precise indicazioni che la normativa sia generale (DPR 122/2009) sia specifica sui DSA (Legge 170/2010, D.M. n. 5669/ 2011) aveva dato nel tempo alle Istituzioni scolastiche, suggerendo comportamenti didattici, strategie metodologiche, mezzi compensativi e misure dispensative e valutative adeguati ... che ora sembrano essere stati trascurati.

Cercheremo di riassumere qui di seguito le criticità rilevate e le relative proposte di modifica:


1) RICHIESTA DI ABROGAZIONE DEL COMMA 13 DELL'ART 11 DEL DLGS n. 62/17

Da più parti, durante la riunione di insediamento del nuovo Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica che si è svolta il 27/11/2017 al MIUR, sono state sollevate richieste di modifica dell'articolo 11 comma 13 del decreto legislativo 62 del 2017, nella parte in cui consente agli alunni certificati con DSA di poter acquisire il diploma di licenza media, pur se esonerati dall'esame delle lingue straniere. Ciò in difformità da quanto era precedentemente previsto dalla normativa applicativa della legge 170 del 2010 ed in particolare dal D.M. del 12 luglio 2011, laddove era previsto che gli alunni con DSA esonerati dall'esame di lingue straniere non potessero conseguire il diploma di licenza media ma solo un attestato.

Le critiche alla nuova disposizione normativa sono pervenute prevalentemente dalla F.I.S.H. per quanto attiene alla legittimità della norma nel quadro dei criteri sulla valutazione degli alunni e dall' A.I.D. sotto il profilo della inopportunità della norma che invoglierebbe gli alunni con DSA a non studiare durante la scuola secondaria di primo grado le lingue straniere, con gravi danni per la prosecuzione degli studi nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università. Nel secondo incontro dell'Osservatorio, in data 27/02/2018, si è associato alla critica anche il C.N.O.P.

Si fa presente che l'indicazione normativa, circa l'impossibilità di acquisizione del diploma se esonerati dall'esame di lingua straniera, è ribadita nello stesso decreto 62/2017 all'articolo 20 a proposito degli esami conclusivi del secondo ciclo degli studi, ma con conclusioni diverse.

Preme ricordare che l'esonero è cosa diversa dalla *dispensa*: qualora lo studente venga dispensato dallo scritto della lingua straniera potrà comunque ricevere il diploma, come



previsto dal D.M.5669 del 12/07/2011, ed è il caso più comune degli alunni con DSA, che raramente chiedono l'esonero.

Si chiede pertanto che la possibilità di ottenere il diploma sia riservata agli alunni dispensati (e non esonerati) dalla forma scritta delle lingue straniere e che invece per gli alunni esonerati si preveda soltanto l'attestato.

Tale richiesta era già stata avanzata dalla F.I.S.H. subito dopo l'entrata in vigore del decreto 62/2017 a fine maggio 2017 e, se accolta allora, sarebbe stato possibile al Governo, in forza della delega conferitagli dall'articolo 1 comma 184 della legge 107/2015, modificare la norma incriminata prima degli esami di licenza media del corrente anno scolastico. La reiterazione della richiesta effettuata adesso difficilmente potrà produrre gli effetti richiesti per gli esami del giugno 2018. Comunque potrà eliminare per gli anni successivi una norma tanto sgradita alle famiglie degli stessi interessati.

2) RICHIESTA DI MODIFICA DELL'ESAME DI STATO DELLA 3° CLASSE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: RITORNARE A FARE LE DUE PROVE DI LINGUA STRANIERA IN 2 GIORNATE DIVERSE E NON IN UN'UNICA GIORNATA.

La normativa specifica dà precise indicazioni per garantire agli studenti con diagnosi di DSA il diritto all'istruzione, prevedendo per loro, anche in fase di esami conclusivi, alcune particolari attenzioni, finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio.


Tali alunni possono così usufruire di provvedimenti dispensativi e compensativi e adeguate modalità di verifica/valutazione degli apprendimenti, in coerenza con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dal consiglio di classe.

I cambiamenti introdotti con il Decreto 62 e i successivi decreti hanno modificato da quest'anno le modalità per lo svolgimento della prova d'esame. In particolare, per la prova scritta relativa alle lingue straniere, che si articolerà in un'unica prova articolata in due sezioni distinte, per accertare le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.

Questo può rappresentare un grosso problema per gli studenti con DSA, i cui processi di letto-scrittura, non automatizzati a causa della carente memoria di lavoro, necessitano di un maggior carico sui processi di controllo attentivo, provocando un maggiore affaticamento e sovraccarico cognitivo: pertanto hanno una quantità minore di attenzione, che dopo un certo tempo (30/45 minuti a seconda del carico e delle differenze individuali) tende a calare in tutti gli individui.

Frequentemente i DSA sono associati a difficoltà linguistiche o a precedenti disturbi del linguaggio che col tempo in buona parte dei casi si compensano con l'età, ma riemergono in compiti più complessi e in lingue diverse dalla lingua madre. Questo si riflette nelle lingue straniere con difficoltà di accesso al lessico (recuperare i termini specifici), difficoltà nel memorizzare le strutture grammaticali, maggior dispendio di tempo nella comprensione e nella formulazione della frase orale.

L'italiano è considerata una lingua "trasparente", mentre, per quanto riguarda le lingue straniere, questa situazione è complicata dai meccanismi di traduzione grafema-fonema e viceversa.



Come è noto, i processi di assegnazione grafema-fonema (molto trasparenti nell'italiano) risultano molto più opachi nell'inglese o di moderata trasparenza in altre lingue, così come le regole ortografiche diverse nei vari linguaggi: con verifiche contemporanee, si potrebbero generare confusioni negli aspetti di scrittura delle parole e nell'applicazione delle regole ortografiche.

Pertanto prevedere due verifiche circa le lingue straniere nella stessa sezione, dove le difficoltà menzionate vanno a sommarsi alle normali reazioni emotive che nei DSA sappiamo essere un aspetto penalizzante, non permetterebbe di concedere la misura del tempo aggiuntiva prevista come strumento compensativo dalla normativa. D'altro canto, unire le due prove, come già accennato, sovraccarica cognitivamente, a discapito dell'esito. Non essendoci i tempi per una modifica in questo senso per il corrente anno, si chiede l'impegno fin da ora affinché questa modalità venga modificata nel prossimo anno scolastico.

3) RICHIESTA DI MODIFICA DELLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE INVALSI E ACCERTAMENTO DELLA LORO IMPORTANZA IN QUANTO REQUISITO FONDAMENTALE PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DEL PRIMO CICLO.


Il D. Lgs. 62/2017, seguito dai due Decreti Ministeriali attuativi (DD.MM. n. 741 e n. 742 del 2017), introduce novità rilevanti anche sulle prove INVALSI 2018, che, per la classe 3^a secondaria di primo grado, possono essere riassunte come segue:

- prove somministrate interamente on line, tramite computer (CBT - computer based testing) di Italiano, Matematica e Inglese (art. 7, c. 1) nel mese di aprile, in un arco temporale indicato da INVALSI;
- la prova d'Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e dell'ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali (art. 7, c. 1) e si riferisce principalmente al livello A2 del QCER .

L'introduzione delle prove INVALSI computer based (CBT) per la classe terza secondaria di primo grado tiene conto della fase di loro prima applicazione, utilizzando metodologie e strumenti che consentano di fornire agli alunni la possibilità di conseguire risultati positivi e che diano loro il giusto riconoscimento delle competenze acquisite durante il percorso scolastico. Proprio in questa prospettiva, il tempo di svolgimento delle prove è stato incrementato di 15 minuti ciascuna (90 minuti per ogni prova).

A proposito di strumenti compensativi, nella Nota INVALSI del 20/02/2018, nelle Indicazioni per lo svolgimento delle prove, troviamo scritto:

"2. Prove INVALSI per alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento (DSA) e rilascio della certificazione delle competenze. (...) "Per le alunne e gli alunni con DSA sono previsti strumenti compensativi, se indicati nel PDP e abitualmente utilizzati nel percorso scolastico. Se la certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta relativa



alle lingue straniere, ovvero l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la prova INVALSI di lingua inglese non sarà sostenuta."

Ciò appare in contraddizione con la stessa normativa, che afferma che "La partecipazione alle prove è requisito di ammissione all'esame."

Inoltre, come abbiamo detto sopra, *esonero* e *dispensa* sono due concetti diversi, che invece sembrano venir trattati allo stesso modo, prevedendo per entrambi l'esonero della prova INVALSI di lingua inglese. Questo potrebbe portare ad un aumento di richieste dell'esonero dalla lingua straniera, con conseguente abbassamento del livello di preparazione dei nostri studenti rispetto agli altri studenti europei.

Con un esonero alla scuola secondaria di primo grado appare già tracciato il percorso alla scuola secondaria di secondo grado, che inevitabilmente, ad un alunno il quale non abbia acquisito le basi, non potrà che riproporre l'esonero, con conseguente acquisizione, però, dell'attestato al posto del diploma.

Ribadiamo pertanto la necessità dell'abolizione del comma 13 dell'art 11 del Dlgs n. 62/17, che riteniamo, oltre che inopportuno e pericoloso per questi ragazzi, addirittura illegittimo, in quanto non garantisce loro di apprendere con le opportune strategie didattiche e gli adeguati strumenti una lingua straniera, considerata una delle otto competenze chiave richieste dal Consiglio europeo già nel 2006.

Non vogliamo una scuola che rinunci ad insegnare a questi ragazzi e non garantisca loro il diritto all'istruzione in tutti i campi. Non chiediamo facili scorciatoie per loro, chiediamo il rispetto dei loro diritti e la possibilità di mostrare le loro potenzialità grazie all'ausilio di misure e strumenti che li aiutino a compensare le difficoltà causate dal loro disturbo.

RingraziandoLa per l'attenzione, Le auguriamo buon lavoro e restiamo in attesa di un Suo gradito riscontro

Bologna, 5 aprile 2018

Per AID (Associazione Italiana Dislessia), il Presidente **Dottor Sergio Messina**
Per FISH (Federazione Italiana per il Superamento dell'Handicap), l'Avvocato **Salvatore Nocera**
Per CNOP (Consiglio Nazionale Ordine Psicologi), il Presidente **Dottor Fulvio Giardina**

Firma autografe sostituite da indicazioni a mezzo stampa, ai sensi dell'art 3, comma 2 del D.L.gs n.39/1993